

d. Programmi di assistenza alla Federazione Russa

Al pari di altri Paesi, anche l'Italia ha deciso di assistere la Russia nel suo programma di distruzione delle armi chimiche.

Un impegno politico in tal senso era stato assunto il 10 febbraio 1998 dal Presidente del Consiglio Prodi, durante la visita a Roma del Presidente russo Eltsin. In tale occasione le due parti avevano dichiarato la loro intenzione di concludere un accordo per facilitare una distruzione rapida e sicura delle armi chimiche, con adeguata salvaguardia dell'ambiente.

Le parti hanno poi individuato il settore di intervento italiano. Esso riguarda la costruzione di un gasdotto, in prossimità dell'impianto di distruzione delle armi chimiche di Schuch'ye. Il gasdotto oltre ad alimentare l'impianto, è destinato, tramite la fornitura di energia, a migliorare le condizioni di vita delle popolazioni locali. Il relativo accordo firmato nel 2000 e ratificato dal Parlamento, prevede che l'Italia metta a disposizione circa 7,7 milioni di Euro. Il programma, affidato dalle Autorità russe ad una ditta italiana che fa parte del Gruppo ENI, è in fase avanzata di realizzazione. Il contributo italiano consentirà di realizzare un tronco di circa 30 km di gasdotto, a fronte di uno sviluppo complessivo di 130 km. Le Autorità russe, che hanno già finanziato circa 75 Km, ci hanno chiesto di realizzare gli ultimi 25 km del gasdotto. A tal fine è stato predisposto un Protocollo Aggiuntivo al precedente accordo che potrebbe essere firmato prevedibilmente entro aprile 2003. La somma di circa 5 milioni di Euro, ripartita in due anni, necessaria a far fronte a quest'impegno, è stata inserita nella Tabella A della legge finanziaria 2003.

L'Italia, coinvolta al pari degli altri partners del G8 nel Programma della "Global Partnership", ha indicato che intende partecipare a quest'ultimo con un contributo massimo di 1 miliardo di Euro. In tale contesto l'Italia, assieme agli altri paesi del G8, ha avviato i primi contatti con le Autorità russe per definire i progetti da realizzare congiuntamente. In particolare, per quanto riguarda il settore del disarmo chimico, la Russia ha proposto al nostro paese di finanziare con 340 milioni di Euro una parte del progetto per la realizzazione dell'impianto di Pochep, ove sono attualmente conservate circa 67.000 bombe d'aereo contenenti complessivamente 7.500 tonnellate di gas nervino. Il progetto, dal costo complessivo di 966 milioni di Euro, sarà in parte finanziato dalla Russia. Il relativo impianto, che dovrebbe essere operativo entro il 2007, dovrebbe terminare l'attività di distruzione entro il 2012. Il programma, che richiede immediatamente ingenti risorse finanziarie, potrebbe essere sottoposto all'approvazione parlamentare nell'anno corrente.

e. I laboratori dell'OPAC

Fino ad ora un solo laboratorio italiano, appartenente al Ministero della Difesa, ha partecipato ai test di selezione dell'OPAC per la scelta dei laboratori "certificati" ai quali far analizzare i campioni prelevati durante le ispezioni. Esso tuttavia non ha mai superato le prove, che sono molto selettive e presuppongono la disponibilità di apparecchiature molto sofisticate e di personale altamente specializzato, che abbia familiarità con aggressivi chimici di tipo avanzato.

A livello mondiale sono solo 13 i laboratori che hanno superato le 12 difficili prove di selezione, che vengono ripetute frequentemente, per assicurare il mantenimento dello standard richiesto.

L'utilità di disporre di un laboratorio certificato sarebbe per noi legata alla possibilità, in caso di gravi contestazioni per violazioni alla Convenzione, di poter analizzare campioni in Italia.

f. Il programma di addestramento per gli associati

Il programma rientra nelle attività rivolte ad aiutare i paesi in via di sviluppo, di cui all'Articolo XI della Convenzione. Il programma, organizzato dall'OPAC, è rivolto a facilitare lo scambio di informazioni scientifiche e tecnologiche tra gli Stati Parte sullo sviluppo ed applicazione della chimica per scopi non vietati dalla Convenzione.

Nel 2002, due importanti industrie chimiche italiane hanno ospitato per tre settimane 4 tecnici di Paesi in via di sviluppo. Tale periodo, preceduto da un altro periodo di addestramento offerto dal Regno Unito presso l'Università del Surrey, ha consentito a tale personale di familiarizzarsi con i sistemi di produzione e con le misure di sicurezza adottate negli impianti chimici italiani, in applicazione delle pertinenti normative nazionali, più avanzate di quelle in vigore nei loro paesi d'origine.

V. I problemi aperti

a. Argomenti di carattere generale

Anche nel 2002 si sono tenute all'OPAC numerose consultazioni su questioni ancora non risolte, alcune risalenti all'epoca della Commissione Preparatoria, altre emerse nel primo periodo di applicazione della Convenzione, tra le quali si segnalano in particolare:

- criteri per migliorare la trasparenza delle informazioni messe a disposizione degli Stati Parte, pur nella necessaria tutela delle informazioni riservate relative ai processi industriali;
- parametri di valutazione della "utilizzabilità" delle vecchie armi chimiche e delle armi chimiche abbandonate;
- livelli delle basse concentrazioni per alcune sostanze chimiche sensibili;
- rischi derivanti dalle attività industriali e frequenza delle ispezioni;
- regimi di controllo delle esportazioni di alcune sostanze chimiche sensibili;
- approvazione di "accordi d'impianto" per siti già ispezionati di tabella 2;
- regimi di esportazione verso i Paesi non Parte;
- livelli delle concentrazioni delle sostanze chimiche di tabella 2A e 2A*;
- estensione dei termini entro i quali la Russia è obbligata a distruggere le armi chimiche in suo possesso;
- facoltà degli ispettori di accedere alla documentazione delle industrie;
- metodi per la selezione delle industrie da ispezionare;
- misure per migliorare gli interventi in favore dei paesi in via di sviluppo nei settori connessi con la chimica industriale;
- misure di armonizzazione delle legislazioni nazionali di attuazione della Convenzione nei Paesi Parte;
- programmi di collaborazione internazionale per interventi in favore dei Paesi Parte in caso di impiego di aggressivi chimici;
- spettri di riferimento per le analisi rapide delle sostanze tossiche;
- modalità di aggregazione dei dati di produzione, importazione ed esportazione di prodotti chimici sottoposti al controllo;
- accordi bilaterali di sede tra l'OPAC ed i Paesi Parte;
- aggiornamento della strumentazione degli ispettori;
- approvazione dei regolamenti finanziari dell'OPAC;
- condotta dei test di selezione dei laboratori certificati dell'OPAC;

- programmi di reclutamento e formazione degli ispettori;
- definizione di procedure per le ispezioni su sfida e per accertamenti sull'uso presunto di armi chimiche;
- valutazione della richiesta della Russia di utilizzare impianti industriali per sopperire alla carenza di adeguati impianti per la distruzione delle armi chimiche russe.

b. La legislazione degli Stati Parte

Ogni Stato Parte, in applicazione dell'Articolo VII paragrafo 5 della Convenzione, è tenuto ad inserire nella propria legislazione adeguate misure per reprimere violazioni commesse dai suoi cittadini. Il Segretariato ha più volte indicato che non tutti gli Stati hanno adottato misure legislative per tali violazioni e che solo alcuni hanno tenuto conto dell'obbligo di estensione extraterritoriale, come richiesto dall'Articolo VII paragrafo 1 (c).

L'obbligo di perseguire eventuali reati commessi da cittadini anche fuori del proprio territorio implica il coinvolgimento di altri Stati Parte. Si rende pertanto necessario adottare norme di attuazione, negli ordinamenti interni, che consentano la cooperazione tra istanze giurisdizionali dei vari paesi e le relative modalità esecutive.

Il Segretariato ha avviato da tempo uno studio comparativo delle legislazioni nazionali di attuazione della Convenzione, da cui sono emerse sensibili differenze tra le sanzioni adottate dai vari Paesi.

c. La normativa italiana

La normativa nazionale che disciplina le misure di attuazione della Convenzione (legge 18 novembre 1995, n. 496; legge 4 aprile 1997, n. 93; DPR 16 luglio 1997, n. 289) è stata inizialmente elaborata senza il sostegno di un'adeguata esperienza ed è emersa l'opportunità di un suo miglioramento, anche per evitare che le implicazioni negative si protraggano nel tempo. I principali aspetti che dovrebbero essere riesaminati riguardano la normativa penale.

Il sistema, ad avviso delle Amministrazioni rappresentate nel Comitato Consultivo e delle Associazioni di categoria, necessita di una revisione che riservi la pena alle sole fattispecie dolose, ovvero a violazioni rilevanti della Convenzione. Va rilevato che il problema si pone nell'ambito normativo interno, in quanto la Convenzione si limita a stabilire l'obbligo dello Stato Parte

di sanzionare le infrazioni, lasciandolo libero di definire tipo e entità delle sanzioni da applicare.

Proposte legislative in tal senso sono state predisposte e nel corso del 2002 sono state avviate alla concertazione interministeriale.

d. I problemi connessi con l'import-export

La Convenzione si prefigge di facilitare il commercio internazionale dei prodotti chimici destinati a scopi pacifici; ogni Stato Parte è tenuto pertanto ad esaminare la sua legislazione nel settore del commercio di prodotti chimici sensibili per renderla compatibile con gli obiettivi e gli scopi della Convenzione.

Alcuni Paesi in via di sviluppo membri dell'OPAC sostengono che sia necessario modificare radicalmente i regimi di controllo delle esportazioni tra i Paesi Parte della Convenzione. Secondo tali Paesi, infatti, le restrizioni adottate dai membri del "Gruppo Australia" (come l'Italia), sarebbero superate e dovrebbero essere rimosse. I paesi industrializzati affermano invece che le rispettive legislazioni sono state già adeguatamente modificate e che le normative interne non sono in contrasto con la Convenzione. A loro avviso la sussistenza di alcune limitazioni verso alcuni Stati Parte rientra nello spirito dell'Articolo I paragrafo 1 (d) della Convenzione, che vieta di assistere, incoraggiare o indurre chiunque a svolgere attività proibite.

Per quanto riguarda il nostro Paese, la regolamentazione applicata all'import-export deriva direttamente da specifica normativa comunitaria dato che tutti i Paesi dell'UE sono anche membri del Gruppo Australia; di tale normativa va sottolineato il carattere non discriminatorio anche nella sua concreta applicazione.

Il problema non mancherà di essere ripreso nelle prossime riunioni internazionali.

Per quanto riguarda le attività di export-import di prodotti chimici sottoposti agli obblighi di dichiarazione della Convenzione, gli operatori italiani sono tenuti a presentare periodicamente all'Autorità Nazionale, tramite il Ministero delle Attività Produttive, la situazione dettagliata delle rispettive attività, che vengono poi inoltrate all'Organizzazione internazionale per un adeguato riscontro. Nel 2002 l'OPAC ha quindi chiesto all'Italia di verificare la corrispondenza con i dati forniti da altri paesi per il 2001. L'attività di verifica dei dati, lunga e laboriosa, ha generalmente confermato l'esattezza delle nostre dichiarazioni. Persistono tuttavia alcune discrepanze a causa delle differenti legislazioni nazionali che regolano il settore.

VI. Attività di rilievo nel 2003

a. La Conferenza di passaggio in rassegna della Convenzione

L'Articolo VIII comma 22 della Convenzione prevede che dopo cinque e dieci anni dalla sua entrata in vigore sia convocata una sessione speciale della Conferenza degli Stati Parte per passare in rassegna le misure di attuazione ed apportarvi, se necessario, eventuali modifiche. La Conferenza non ha pertanto alcuna facoltà di apportare emendamenti al testo della Convenzione oppure ai suoi Annessi; tale procedura è invece regolata dall'Articolo XV della Convenzione, secondo il quale eventuali proposte di emendamento possono essere prese in considerazione, su proposta degli Stati Parte, esclusivamente da un'apposita Conferenza di emendamento convocata con l'approvazione di almeno un terzo degli Stati parte.

La Prima Conferenza di passaggio in rassegna si terrà a L'Aja dal 28 aprile al 9 maggio 2003, allo scadere del quinto anno dall'entrata in vigore della Convenzione. In questo arco di tempo di quasi sei anni non tutti gli obiettivi della Convenzione sono stati raggiunti. Negli ultimi due anni si è manifestata una crescente insoddisfazione per la gestione manageriale del Segretariato Tecnico, culminata con l'allontanamento del Direttore Generale José Bustani, e per la perdurante crisi finanziaria dell'Organizzazione, dovuta alla volontà degli Stati Parte di contenere la sempre crescente quantità di impegni avviati dal Segretariato.

b. Gli impegni dell'Autorità Nazionale

Le principali attività che impegneranno l'Autorità Nazionale nel 2003 per ottemperare agli obblighi della Convenzione possono essere sintetizzate come segue:

- a) accoglimento delle ispezioni dell'OPAC a impianti civili e militari;
- b) partecipazione alla 1^a Conferenza di passaggio in rassegna della Convenzione, alla 8^a Conferenza degli Stati Parte, alle riunioni del Consiglio Esecutivo ed ai lavori intersessionali dell'OPAC;
- c) revisione e aggiornamento della normativa nazionale di attuazione, anche a seguito delle nuove decisioni della Conferenza degli Stati Parte, che devono essere acquisite nella normativa nazionale di attuazione;

- d) attuazione dell'accordo bilaterale del 2000 con la Russia per la realizzazione di una parte del gasdotto destinato ad alimentare l'impianto di distruzione delle armi chimiche di Schuch'ye,
- e) messa a punto degli accordi bilaterali con la Russia per la partecipazione italiana ai programmi di distruzione delle armi chimiche della Russia nel quadro delle intese prese dal G8 nel quadro della "Global Partnership";
- f) messa a punto definitiva e ratifica degli Accordi d'Impianto per le future ispezioni dell'OPAC agli impianti di tabella 2;
- g) definizione di un accordo di sede con l'OPAC;
- h) proseguimento del dialogo con i paesi che non hanno ancora ratificato la Convenzione e segnatamente con quelli del Mediterraneo e del Medio Oriente, al fine di promuovere l'universalità della Convenzione;
- i) definizione di posizioni comuni in seno all'Unione Europea da adottare in seno all'OPAC sui temi ancora non risolti;
- j) svolgimento di seminari ed incontri con le associazioni di categoria per definire proposte da presentare alla Conferenza nel 2003;
- k) partecipazione ad esercitazioni e seminari internazionali di altri Stati Parte sulle misure di attuazione della Convenzione ed organizzazione delle stesse attività in Italia;
- l) svolgimento di esercizi su ispezioni "su sfida" per approntare adeguate procedure nazionali.

VII. Conclusioni

La Convenzione costituisce ormai uno dei pilastri fondamentali del disarmo internazionale e della non proliferazione delle armi di distruzione di massa, su cui si basa il sistema internazionale per il mantenimento della pace e della sicurezza.

Il crescente numero di adesioni dimostra in modo eloquente l'impegno concreto della Comunità internazionale rivolto a realizzare un mondo privo di armi chimiche, per la salvaguardia del genere umano e dell'ambiente. Tale obiettivo potrà essere raggiunto solo attraverso l'universalità di applicazione della Convenzione e gli Stati Parte dovranno moltiplicare le loro iniziative per conseguire l'adesione dei ritardatari.

Il bilancio di questi primi cinque anni di applicazione della Convenzione è sostanzialmente positivo, anche se esistono problemi di attuazione ancora da risolvere e anche se l'Organizzazione sta attraversando un periodo di crisi finanziaria dovuto alla generale volontà degli Stati Parte di ridurre per quanto possibile le spese derivanti dall'applicazione della Convenzione.

L'Organizzazione de L'Aja, deputata alle misure di verifica della Convenzione ha ormai accumulato una notevole esperienza, dando prova di alta professionalità e di imparzialità. Le attività di verifica sono proseguite con difficoltà a causa dei problemi finanziari, derivanti in genere da un mancato adeguamento del bilancio agli incrementi di spesa ed all'accresciuto scenario di verifica.

Il processo di eliminazione delle armi chimiche presenti negli arsenali di alcuni paesi è stato avviato e procede abbastanza regolarmente, anche se alcuni Paesi, come la Russia, per realizzare gli impianti di distruzione, avrebbero già dovuto investire le ingenti risorse necessarie. A tal fine la Federazione Russa, a fronte delle perduranti difficoltà a finanziare le ingenti opere necessarie, ha sollecitato l'aiuto degli altri Stati Parte.

L'Italia, per suo conto, ha inteso partecipare agli aiuti per la Russia finanziando alcune opere infrastrutturali, da realizzare in uno degli impianti di distruzione, con un contributo di 7,7 milioni di Euro che saranno impiegati per costruire una parte del gasdotto destinato ad alimentare l'impianto e sta considerando un ulteriore intervento di 5 milioni di Euro nello stesso settore. Anche altri paesi hanno avviato programmi di collaborazione per alleviare l'impegno complessivo della Russia, calcolato in almeno 8,5 miliardi di dollari. L'Unione Europea ha già avviato alcuni programmi e sta considerando di intervenire in modo più importante. Il gruppo dei paesi del G8 nell'ambito del programma "Global Partnership" ha deciso di intervenire per la distruzione

degli arsenali dell'ex-Unione Sovietica con 20 miliardi di dollari in 10 anni. In tale situazione è compreso anche il contributo italiano, che sarà destinato alla realizzazione di un impianto di distruzione delle armi chimiche in Russia.

La Convenzione prescrive di distruggere tutti gli arsenali esistenti entro dieci anni dalla sua entrata in vigore e cioè entro il 2007, ma sia gli Stati Uniti che la Russia, dovendo investire notevoli risorse per la loro distruzione nel rispetto dei più recenti e stringenti requisiti di sicurezza e di protezione dell'ambiente, hanno già anticipato che sarà prevedibile un ritardo di almeno cinque anni sulle attuali scadenze della Convenzione.

La Convenzione da sola non potrà risolvere tutti i problemi connessi con l'esistenza delle armi chimiche, ma con la sua entrata in vigore ha, di fatto, delegittimato il loro impiego come strumento di guerra, anche come risposta ad un'eventuale aggressione. Il successo della Convenzione dipenderà naturalmente dalla volontà degli Stati Parte di sottomettersi senza eccezioni o riserve agli obblighi internazionali, assunti con la ratifica della Convenzione.

Rimane tuttavia forte preoccupazione per l'eventuale impiego di armi chimiche da parte del terrorismo, per combattere il quale sarà necessario impedire la proliferazione, individuare strutture di gestione delle emergenze e predisporre una legislazione adeguata di prevenzione e repressione, anche a livello internazionale.

Per quanto riguarda le misure di attuazione a livello nazionale, le verifiche fin qui subite hanno confermato l'assoluto rispetto degli impegni assunti dal nostro Paese con la ratifica della Convenzione; non sono state rilevate violazioni ed il sistema di controllo nazionale sarà in grado di garantire con fermezza il rispetto degli obblighi internazionali.

E' in ogni caso avvertita l'esigenza di adeguare la legislazione vigente, nell'intento di renderla più omogenea con le norme adottate in materia anche dai nostri partners comunitari.

Sul piano internazionale, per evitare una riduzione dei programmi ed un ritardo nel conseguimento degli obiettivi, si dovranno individuare meccanismi atti a superare le perduranti difficoltà finanziarie dell'OPAC.

ALLEGATI

- A) Stati Parte della Convenzione sulle armi chimiche**
- B) Stati che hanno firmato ma non ratificato la Convenzione**
- C) Stati che non hanno firmato o ratificato la Convenzione**
- D) Il Segretariato Tecnico**

ALLEGATO A

**STATI PARTE DELLA CONVENZIONE
SULLA PROIBIZIONE DELLE ARMI CHIMICHE
(31 dicembre 2002)**

	Stato	Firma	Deposito	Entrata in vigore
001	Albania	14/01/93	11/05/94	29/04/97
002	Algeria	13/01/93	14/08/95	29/04/97
003	Argentina	13/01/93	02/10/95	29/04/97
004	Armenia	19/03/93	27/01/95	29/04/97
005	Australia	13/01/93	06/05/94	29/04/97
006	Austria	13/01/93	17/08/95	29/04/97
007	Azerbaijan	13/01/93	29/02/00	30/03/00
008	Bahrain	24/02/93	28/04/97	29/04/97
009	Bangladesh	14/01/93	25/04/97	29/04/97
010	Belarus	14/01/93	11/07/96	29/04/97
011	Belgium	13/01/93	27/01/97	29/04/97
012	Benin	14/01/93	14/05/98	13/06/98
013	Bolivia	14/01/93	14/08/98	13/09/98
014	Bosnia and Herzegovina	16/01/97	25/02/97	29/04/97
015	Botswana		31-08-98[a]	30/09/98
016	Brasile	13/01/93	13/03/96	29/04/97
017	Brunei Darussalam	13/01/93	28/07/97	27/08/97
018	Bulgaria	13/01/93	10/08/94	29/04/97
019	Burkina Faso	14/01/93	08/07/97	07/08/97
020	Burundi	15/01/93	04/09/98	04/10/98
021	Cameroon	14/01/93	16/09/96	29/04/97
022	Canada	13/01/93	26/09/95	29/04/97
023	Chile	14/01/93	12/07/96	29/04/97
024	China	13/01/93	25/04/97	29/04/97
025	Colombia	13/01/93	05/04/00	05/05/00
026	Cook Islands	14/01/93	15/07/94	29/04/97
027	Costa Rica	14/01/93	31/05/96	29/04/97
028	Côte d'Ivoire	13/01/93	18/12/95	29/04/97
029	Croatia	13/01/93	23/05/95	29/04/97
030	Cuba	13/01/93	29/04/97	29/05/97
031	Cyprus	13/01/93	28/08/98	27/09/98

032	Czech Republic	14/01/93	06/03/96	29/04/97
033	Denmark	14/01/93	13/07/95	29/04/97
034	Dominica	02/08/93	12/02/01	14/03/01
035	Ecuador	14/01/93	06/09/95	29/04/97
036	El Salvador	14/01/93	30/10/95	29/04/97
037	Equatorial Guinea	14/01/93	25/04/97	29/04/97
038	Eritrea		14-02-00 [a]	15/03/00
039	Estonia	14/01/93	26/05/99	25/06/99
040	Ethiopia	14/01/93	13/05/96	29/04/97
041	Fiji	14/01/93	20/01/93	29/04/97
042	Finland	14/01/93	07/02/95	29/04/97
043	France	13/01/93	02/03/95	29/04/97
044	Gabon	13/01/93	08/09/00	08/10/00
045	Gambia	13/01/93	19/05/98	18/06/98
046	Georgia	14/01/93	27/11/95	29/04/97
047	Germany	13/01/93	12/08/94	29/04/97
048	Ghana	14/01/93	09/07/97	08/08/97
049	Greece	13/01/93	22/12/94	29/04/97
050	Guinea	14/01/93	09/06/97	09/07/97
051	Guyana	06/10/93	12/09/97	12/10/97
052	Holy See	14/01/93	12/05/99	11/06/99
053	Hungary	13/01/93	31/10/96	29/04/97
054	Iceland	13/01/93	28/04/97	29/04/97
055	India	14/01/93	03/09/96	29/04/97
056	Indonesia	13/01/93	12/11/98	12/12/98
057	Iran (Islamic Republic of)	13/01/93	03/11/97	03/12/97
058	Ireland	14/01/93	24/06/96	29/04/97
059	Italy	13/01/93	08/12/95	29/04/97
060	Jamaica	18/04/97	08/09/00	08/10/00
061	Japan	13/01/93	15/09/95	29/04/97
062	Jordan		29-10-97 [a]	28/11/97
063	Kazakhstan	14/01/93	23/03/00	22/04/00
064	Kenya	15/01/93	25/04/97	29/04/97
065	Kiribati		07-09-00 [a]	07/10/00
066	Kuwait	27/01/93	29/05/97	28/06/97
067	Lao People's Democratic Republic	13/05/93	25/02/97	29/04/97
068	Latvia	06/05/93	23/07/96	29/04/97

069	Lesotho	07/12/94	07/12/94	29/04/97
070	Liechtenstein	21/07/93	24/11/99	24/12/99
071	Lithuania	13/01/93	15/04/98	15/05/98
072	Luxembourg	13/01/93	15/04/97	29/04/97
073	Malawi	14/01/93	11/06/98	11/07/98
074	Malaysia	13/01/93	20/04/00	20/05/00
075	Maldives	01/10/93	31/05/94	29/04/97
076	Mali	13/01/93	28/04/97	29/04/97
077	Malta	13/01/93	28/04/97	29/04/97
078	Mauritania	13/01/93	09/02/98	11/03/98
079	Mauritius	14/01/93	09/02/93	29/04/97
080	Mexico	13/01/93	29/08/94	29/04/97
081	Micronesia (Federated States of)	13/01/93	21/06/99	21/07/99
082	Monaco	13/01/93	01/06/95	29/04/97
083	Mongolia	14/01/93	17/01/95	29/04/97
084	Morocco	13/01/93	28/12/95	29/04/97
085	Mozambique		15-08-00 [a]	14/09/00
086	Namibia	13/01/93	27/11/95	29/04/97
087	Nauru	13/01/93	12/11/01	12/12/01
088	Nepal	19/01/93	18/11/97	18/12/97
089	Netherlands	14/01/93	30/06/95	29/04/97
090	New Zealand	14/01/93	15/07/96	29/04/97
091	Nicaragua	09/03/93	05/11/99	05/12/99
092	Niger	14/01/93	09/04/97	29/04/97
093	Nigeria	13/01/93	20/05/99	19/06/99
094	Norway	13/01/93	07/04/94	29/04/97
095	Oman	02/02/93	08/02/95	29/04/97
096	Pakistan	13/01/93	28/10/97	27/11/97
097	Panama	16/06/93	07/10/98	06/11/98
098	Papua New Guinea	14/01/93	17/04/96	29/04/97
099	Paraguay	14/01/93	01/12/94	29/04/97
100	Peru	14/01/93	20/07/95	29/04/97
101	Philippines	13/01/93	11/12/96	29/04/97
102	Poland	13/01/93	23/08/95	29/04/97
103	Portugal	13/01/93	10/09/96	29/04/97
104	Qatar	01/02/93	03/09/97	03/10/97
105	Republic of Korea	14/01/93	28/04/97	29/04/97

106	Republic of Moldova	13/01/93	08/07/96	29/04/97
107	Romania	13/01/93	15/02/95	29/04/97
108	Russian Federation	13/01/93	05/11/97	05/12/97
109	Saint Lucia	29/03/93	09/04/97	29/04/97
110	Saint Vincent and the Grenadines	20/09/93	18/09/02	18/10/02
111	Samoa	14/01/93	27/09/02	27/10/02
112	San Marino	13/01/93	10/12/99	09/01/00
113	Saudi Arabia	20/01/93	09/08/96	29/04/97
114	Senegal	13/01/93	20/07/98	19/08/98
115	Serbia and Montenegro		20-04-00 [a]	20/05/00
116	Seychelles	15/01/93	07/04/93	29/04/97
117	Singapore	14/01/93	21/05/97	20/06/97
118	Slovakia	14/01/93	27/10/95	29/04/97
119	Slovenia	14/01/93	11/06/97	11/07/97
120	South Africa	14/01/93	13/09/95	29/04/97
121	Spain	13/01/93	03/08/94	29/04/97
122	Sri Lanka	14/01/93	19/08/94	29/04/97
123	Sudan		24-05-99 [a]	23/06/99
124	Suriname	28/04/97	28/04/97	29/04/97
125	Swaziland	23/09/93	20/11/96	29/04/97
126	Sweden	13/01/93	17/06/93	29/04/97
127	Switzerland	14/01/93	10/03/95	29/04/97
128	Tajikistan	14/01/93	11/01/95	29/04/97
129	The former Yugoslav Republic of Macedonia		20-06-97 [a]	20/07/97
130	Togo	13/01/93	23/04/97	29/04/97
131	Trinidad and Tobago		24-06-97 [a]	24/07/97
132	Tunisia	13/01/93	15/04/97	29/04/97
133	Turkey	14/01/93	12/05/97	11/06/97
134	Turkmenistan	12/10/93	29/09/94	29/04/97
135	Uganda	14/01/93	30/11/01	30/12/01
136	Ukraine	13/01/93	16/10/98	15/11/98
137	United Arab Emirates	02/02/93	28/11/00	28/12/00
138	United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland	13/01/93	13/05/96	29/04/97
139	United Republic of Tanzania	25/02/94	25/06/98	25/07/98
140	United States of America	13/01/93	25/04/97	29/04/97
141	Uruguay	15/01/93	06/10/94	29/04/97
142	Uzbekistan	24/11/95	23/07/96	29/04/97